

**Allegato «A» al Regolamento**

**“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER  
LA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E REDAZIONE DI  
ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA  
DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.”**

**LEGGE 11.02.1994 n. 109, ART. 18**

**Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 03 del 21.01.2005**

## **Art. 1**

### *Ambito di applicazione*

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.18 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2**

### *Costituzione e quantificazione dell'incentivo*

L'incentivo di cui all'art.18 della legge 109/1994 è costituito:

1. Da una somma pari ad una percentuale determinata sulla base della tabella di cui all'art.5, e comunque mai superiore al 2,00% dell'importo a base di gara delle opere o lavori pubblici.

Nell'importo a base di calcolo non vanno comprese:

- eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro;
- le somme a disposizione per IVA, imprevisti, arrotondamenti;
- le somme a disposizione per espropri e/o acquisizioni di beni immobili.

Le quote di tale somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti comunali dell'Ufficio Tecnico costituiscono economie che concorrono al finanziamento della spesa corrente sostenuta dall'Ente per il personale dipendente.

2. Dal 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva, come quantificata nelle circolari n.6679 del 01.02.1969 e n.22/segg./v del 10.02.1976 del Ministero dei LL.PP. o da altro specifico provvedimento legislativo, ad esclusione delle spese di cui agli artt. 10 e 11 della circolare n.6679/1969. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalle suddette circolari ministeriali o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa a base di calcolo dell'incentivo sarà determinata, ove il suo importo presunto sia superiore a € 15.000,00, in conformità di analoghe parcelle vistate per congruità dal competente ordine professionale. Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o consulenze esterne, la tariffa professionale della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti ai sensi delle circolari ministeriali richiamate per le prestazioni fornite dai professionisti esterni.

## **Art. 3**

### *Programma delle attività progettuali e di pianificazione*

Per ogni singola opera da progettare a cura dell'U.T.C. dovrà essere indicato il responsabile del procedimento.

Nel programma del settore pianificazione urbanistica dovranno essere indicati gli atti di pianificazione da incentivare con la relativa quantificazione monetaria.

L'impegno di spesa sarà assunto insieme alle altre voci del quadro economico con la determinazione dirigenziale che segue l'approvazione del progetto esecutivo.

#### **Art. 4**

##### *Caratteristiche dei progetti.*

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della stessa legge (D.P.R. 554/99).

Gli atti di pianificazione urbanistica dovranno essere sufficientemente sviluppati da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell'iter di approvazione previsto dalle norme vigenti.

#### **Art. 5**

##### *Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione.*

Le figure professionali che prendono parte alle attività retribuite con l'incentivo di cui all'art. 2 del presente regolamento sono:

- Il *Responsabile Unico del Procedimento*, svolge le mansioni previste per ciascuna opera pubblica dal D.P.R. 554/99 e dal D.Lgs 494/96;
- il/i *Progettista/i*: sottoscrive i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto;
- il *Coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione e di esecuzione*: ad esso compete, a seconda delle caratteristiche specifiche delle opere o dei lavori, la redazione e verifica degli atti prescritti dal D.Lgs 494/96;
- I *Collaboratori Tecnici* sono individuati, di norma, nei Tecnici nelle strutture organizzative dell'Ente, in possesso della competenza necessaria ed hanno funzione di sostegno alla progettazione. Nel caso di progettazione affidata all'esterno i collaboratori tecnici svolgono la funzione di supporto al responsabile del procedimento nelle fasi che precedono l'approvazione del progetto, in particolare per le operazioni di verifica del progetto preliminare (art. 46 del DPR 554/99) e validazione del progetto esecutivo (art. 47 del DPR 554/99);
- I *Collaboratori Amministrativi* si identificano nel personale che interviene nelle fasi della progettazione, attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Nel caso di progettazione affidata all'esterno i collaboratori amministrativi supportano il responsabile del procedimento nelle fasi che precedono l'approvazione del progetto, per le operazioni di verifica del progetto preliminare (art. 46 del DPR 554/99) e validazione del progetto esecutivo (art. 47 del DPR 554/99);
- Il *Direttore dei Lavori* cura, in piena autonomia operativa e nell'interesse della stazione appaltante, che i lavori cui è proposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il *Direttore dei Lavori* ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- I *Direttori Operativi* sono gli assistenti che hanno il compito di verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente, e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. In mancanza di Direttori Operativi, i relativi

compiti si intendono di competenza del Direttore dei Lavori. Ai Direttori Operativi incombono, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a. verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia del personale agli enti previdenziali;
  - b. programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere;
  - c. curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
  - d. assistere il Responsabile del Procedimento nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
  - e. individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità e proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
  - f. assistere i collaboratori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
  - g. la predisposizione degli atti contabili, in accordo e con la collaborazione degli ispettori di cantiere, quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
  - h. collaborare con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per la verifica del rispetto dei piani di sicurezza;
- *Gli Ispettori di cantiere* sono gli assistenti addetti alla sorveglianza dei lavori, sia nel caso di Direttore dei Lavori interno all'Ente che nel caso di Direzione Lavori svolta da professionista esterno. Sono compiti degli Ispettori, fra gli altri:
- a. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
  - b. la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
  - c. il controllo sulla attività dei subappaltatori;
  - d. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
  - e. l'assistenza alle prove di laboratorio;
  - f. l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

Il fondo per l'incentivazione della progettazione viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto:

1	Responsabile unico del procedimento	25%	
2	Progettista o gruppo di progettazione (firmatari del progetto)	30%	
	Progetto Preliminare		10 %
	Progetto definitivo		10 %
	Progetto Esecutivo	10 %	
3	Collaboratori tecnici ed amministrativi di progettazione	10%	
4	Direzione dei lavori e Direttori Operativi	20%	
5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5%	
6	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%	

Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo di lavoro possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazioni, ad altri componenti del gruppo.

Nel caso in cui la progettazione sia affidata a tecnico esterno all'amministrazione la quota di incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/1994 sarà pari al 90%, e verrà ripartito in base alla seguente tabella:

1	Responsabile unico del procedimento	45%
2	Collaboratori tecnici ed amministrativi	30%
3	Ispettori di cantiere	25%

L'impegno di spesa sarà assunto insieme alle altre voci del quadro economico con la determinazione dirigenziale che segue l'approvazione del progetto esecutivo.

La valutazione ed attribuzione delle percentuali di cui alla precedente tabella è rimessa al Responsabile del Servizio Tecnico.

### **Art. 6**

*Ripartizione del fondo per l'incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica.*

Il fondo per l'incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica viene ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto:

1	Responsabile unico del procedimento	20%
2	Progettista o gruppo di progettazione (firmatari del progetto)	60%
3	Collaboratori tecnici e amministrativi	20%

### **Art. 7**

*Liquidazione degli incentivi*

La liquidazione degli incentivi avverrà in due fasi:

- il 50% di quanto dovuto successivamente all'indizione della gara d'appalto dei lavori;
- il restante 50% successivamente alla redazione dello stato finale e/o del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove previsti.

La liquidazione relativa agli atti di programmazione e di pianificazione urbanistica avverrà nella misura del 100% all'approvazione definitiva dell'atto da parte degli organi competenti.

### **Art. 8**

*Iscrizione all'albo professionale – Assicurazioni*

Ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 109/1994 i progetti redatti dagli uffici dell'Amministrazione pubblica sono firmati da dipendenti dell'Amministrazione stessa iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di legge.

Il Comune provvederà alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della

progettazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione della legge 109/1994 e dal C.C.N.L.

### **Art. 9**

#### *Applicazione del Regolamento a lavori pregressi*

Il presente Regolamento si applica a tutte le progettazioni precedenti la sua entrata in vigore per le quali sia stato riportato nel quadro economico il fondo di cui all'art. 18 della L. 109/94, e per le quali siano effettivamente disponibili le relative somme. La ripartizione dell'incentivo sarà effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio.

Qualora le aliquote previste dall'art. 18 della L. 109/94 (e successive modifiche ed integrazioni) fossero variate con provvedimento legislativo o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.